

**A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA  
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

DECRETO 20 ottobre 2017, n. 129

**Dichiarazione di vendemmia e di produzione  
vino e/o mosto - Campagna 2017-2018 - Artt. 8 e 9  
del Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione -  
Disposizioni e modulistica.**

## IL DIRETTORE

Vista la legge regionale della Toscana 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 2/11/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'ARTEA;

Preso atto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adottato in data 26 settembre 2008, che ha riconosciuto l'ARTEA come organismo pagatore ai sensi del Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e in particolare gli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni dei prodotti a Denominazione di origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP);

Considerato che a partire dal 1 agosto 2009 l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo disciplinata dal citato regolamento (CE) 479/2008 confluisce nell'organizzazione comune di mercato unica con l'applicazione del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità

di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto l'articolo n. 54 del Reg. CE 436/09 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con il quale il presente regolamento si applica a partire dal 1 agosto 2009;

Visto l'articolo 74 del Reg. CE n. 555/08 che al Capo IV stabilisce che l'inventario contiene tra le informazioni anche la tipologia di vino D.O.P. e da tavola compresi gli I.G.P.;

Visti gli articoli 8 e 9 e art. 16 del Reg. CE 436/09 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, nei quali si dispone che i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68, "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo";

Visto il D.P.G.R. 13 maggio 2013, n. 24/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012 n. 68 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo";

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 689 del 30/07/2012, All. A punto 3 nella quale, in riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 436/2009 e D.M. 16 dicembre 2010 riguardanti l'allineamento delle basi dati, si indica la superficie dello Schedario di cui alla L.R. 68/2012 quale superficie di riferimento per le dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP.

Considerato che nelle suddette deliberazioni della Regione Toscana si attribuisce ad ARTEA il coordinamento delle modalità operative per l'aggiornamento dello schedario viticolo delle Aziende Toscane;

Vista la circolare del Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 17897 del 20/09/2011, recante disposizioni

applicative del D.M. 16/12/2010 in attuazione del D.Lgs. 8/04/2010, n. 61, sulla disciplina concernente lo schedario vitivinicolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

Vito il Decreto ministeriale n. 5811 del 26/10/2015 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Vista la D.G.R. 338 del 3 aprile 2017 - "Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo", con la quale si prevede il passaggio graduale delle superfici vitate allo Schedario grafico;

Considerato, dunque, necessario adottare la modulistica per la presentazione delle dichiarazioni per la campagna 2017-2018 integrata dal dettaglio delle rivendicazioni di produzione relative agli Albi D.O. ed agli Elenchi I.G.T. conformemente alla sopra richiamata normativa regionale;

Vista la circolare AGEA Coordinamento 79257 del 18/10/2017, riguardante le Istruzioni applicative per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione 2017/2018;

Vista la proposta relativa alle istruzioni esplicative generali e al modello informatico (ID 9054) per la

compilazione relativa alla dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto - Campagna 2017-2018 predisposta dal Servizio "Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di Gestione e Controllo";

#### DECRETA

1) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le istruzioni esplicative generali della Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto della campagna 2017-18;

2) di approvare e rendere disponibile sul Sistema Informativo di ARTEA il modello informatico della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto (ID 9054) della campagna 2017-18.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

*Il Direttore*  
Roberto Pagni

SEGUE ALLEGATO

Allegato A) al Decreto N. 129 del 20/10/2017

**A.R.T.€A.** Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

*Dichiarazione di vendemmia  
e di produzione di vino e/o mosto  
Campagna 2017-2018  
ISTRUZIONI ESPLICATIVE GENERALI*

*Organizzazione Comune  
del Mercato Vitivinicolo  
Reg. CE 1234/07*

## 1. QUADRO NORMATIVO

### Normativa comunitaria:

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio**

- **Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 Giugno 2008**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

### Normativa statale:

- **D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999** - "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto ministeriale n. 2 luglio 2013**. Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli.
- **Decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000** e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 21 settembre 2000, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159**, recante criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino;

- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 agosto 2012-** Disposizioni nazionali applicative regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n.607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne la DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- **Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,** “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88” e in particolare gli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni dei prodotti a Denominazione di origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP);
- **Decreto n. 5811 del 26/10/2015** - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola
- **Legge 12 dicembre 2016 n. 238** - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

#### **Normativa regionale**

- **L.R. n. 45 del 27/07/2007 e s.m.i.** - Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola;
- **Legge Regionale n. 68 del 30/11/2012,** Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;
- **D.P.G.R. 24/R del 13/05/2013** “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).”.
- **D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 1304** - Prime disposizioni regionali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo.
- **D.G.R. 3 aprile 2017 n. 338** - Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo.
- **Convenzioni tra i Centri servizio (CAA) e ARTEA** ai sensi della L.R. Toscana n. 11 del 09/02/1998, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27/03/2001, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 e del Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004;

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente circolare si applica, per la campagna vitivinicola 2017/2018, alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto (di seguito dichiarazioni o dichiarazione).

Tali dichiarazioni sono previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

Nel presente provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che possiedono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino [art. 22, lett. a, Reg. CE n 436/2009];
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità Tecnica di Produzione (UPT):** stabilimento per la trasformazione condotto a qualsiasi titolo per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **ARTEA** – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo pagatore ai sensi del Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- **Compileri:** Soggetti autorizzati da ARTEA alla compilazione online delle dichiarazioni su delega espressa del produttore;

- **Modelli:**

- Dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto (**ID 9054**)

### **3. ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE**

[DPR n. 503/1999] [L.R. n. 45/2007]

La legge regionale 45/2007 e s.m.i., all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

I soggetti che sono tenuti quindi all'aggiornamento del proprio schedario viticolo, alla presentazione annua della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1308/13 e dai Regolamenti attuativi della Commissione Europea n. 555/08 e 436/09 nonché dalle disposizioni applicative nazionali, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) da essi delegato.

La costituzione del fascicolo presso l'Organismo Pagatore competente ed il suo corretto aggiornamento sono obbligatorie.

### **4. SCHEDARIO VITICOLO E ANAGRAFE AZIENDALE**

Lo schedario viticolo costituisce il riferimento informativo sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Lo schedario viticolo deve contenere i dati essenziali relativi alla struttura aziendale e alla relativa produzione. Per garantire l'utilizzazione dei procedimenti previsti dal Reg. (UE) 1308/13 e s.m.i. è necessario disporre il raggruppamento di tutte le informazioni in un unico fascicolo del produttore.

I dati contenuti nello schedario devono corrispondere costantemente alla situazione effettiva della viticoltura e quindi occorre prevedere il loro aggiornamento permanente nonché regolari verifiche della situazione dichiarata.

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2013-2014 nell'Anagrafe delle Aziende Agricole delle Regione Toscana per ciascun produttore è costituito il fascicolo del produttore con riferimento a ciascuna Unità tecnico economica (UTE) con i seguenti dati:

- le superfici vitate impiantate con l'indicazione delle superfici riscontrate in ambito SIGC, della composizione ampelografia e delle altre informazioni di carattere tecnico, nonché l'eventuale indicazione della menzione vigna
- l'indicazione dell'idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate

- la dichiarazione annuale di giacenza vinicola
- la dichiarazione annuale di raccolta e produzione

Con riferimento a ciascuna azienda sono riportati i seguenti dati:

- le autorizzazioni all'impianto
- le superfici rivendicabili attribuite all'azienda per le denominazioni la cui produzione è limitata per conseguire l'equilibrio di mercato, distinte per singola denominazione.

Le informazioni in esso contenute rappresentano il riferimento unico per la gestione ed il controllo delle funzioni di ARTEA Organismo pagatore.

Tale archivio è accessibile agli organismi competenti incaricati sia della gestione sia dei controlli.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui al presente provvedimento sarà considerata irricevibile se il produttore non risulta in regola con l'iscrizione all'anagrafe dell'azienda secondo le modalità indicate al paragrafo 3.

## **5. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DICHIARAZIONI**

[artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/09]

I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.

Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e riguarda sia la dichiarazione di vendemmia delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.

Le superfici dichiarate suddivise in categorie di raccolto (Vino da tavola, produzioni a DO ed a IGT) sono confrontate con le superfici risultanti dalle dichiarazioni contenute nello schedario viticolo.

Le difformità risultanti dal controllo devono costituire oggetto di un aggiornamento.

## **6. DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA**

[art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009]

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia:

- a) tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino;
- b) i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000;



Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

I soggetti obbligati alla presentazione della sola dichiarazione di vendemmia (quadro C della dichiarazione) devono compilare la medesima con riferimento alla UTE nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione:

- a) Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- b) I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

## **7. DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA**

[art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009]

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione che nella campagna in corso:

- a) hanno prodotto vino;
- b) detengono, con riferimento alle ore 00:01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
- c) hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del giorno 30 novembre.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione:

- a) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente paragrafo 6;
- b) i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

Diversamente da quanto disposto precedentemente, anche i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo, soggetto a sua volta all'obbligo di presentare una dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione viticola su modello ID 9054 sottoscritto e presentato con le modalità di cui ai successivi punti 11 "Modalità di sottoscrizione" e 12 "Modalità di presentazione".

Di norma ciascuna dichiarazione deve corrispondere alla presenza di un Registro di carico e scarico.

Nei casi in cui ad una UTE corrisponda una unica UPT il produttore presenta un'unica dichiarazione riferita obbligatoriamente all'UTE.

Nei casi in cui una azienda con una UTE disponga di più stabilimenti enologici collegati (UPT), identificati con un proprio Registro di carico e scarico, questa effettua una dichiarazione sull'UTE per quanto riguarda la vendemmia (Quadro C) e per quanto riguarda la produzione (Quadro G) riferita all'UPT che coincide con l'UTE, mentre per le restanti UPT l'azienda presenta una dichiarazione specifica in cui i movimenti di uve ed altri prodotti a monte del vino sono tracciati mediante compilazione del quadro F (prodotti ricevuti/ceduti).

Il caso di uve o prodotti a monte del vino inviati in conto lavorazione ad apposita azienda contoterzista è un caso di cessione dei prodotti a monte del vino e pertanto va trattato allo stesso modo della vendita delle uve: l'azienda che consegna le uve deve indicare il prodotto e le quantità cedute nel quadro dei prodotti ceduti indicando come destinatario il contoterzista e che la produzione è in conto lavorazione; il contoterzista cessionario deve indicare prodotto, quantità e cedente nel quadro dei prodotti ricevuti.

Si precisa che la compilazione del quadro F (prodotti ricevuti/ceduti) è necessaria anche nel caso in cui l'azienda con più UTE deve registrare i movimenti di uve ed altri prodotti a monte del vino tra le proprie unità produttive (UTE e/o UPT).

La dichiarazione 2017/2018 unifica in una sola sezione la dichiarazione di produzione vinicola entro il 30 novembre e la dichiarazione di prodotti detenuti alla stessa data. Tale innovazione introdotta nella dichiarazione 2005/06 si inquadra in un processo di semplificazione nella esposizione dei dati richiesti dal Reg. CE 436/2009, che comunque dovranno risultare coerenti con le operazioni trascritte nel Registro di carico e scarico.

## **8. DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E LORO SOCI**

[art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009]

L'Organismo associativo riceve la dichiarazione dei propri soci sul modello 9054 e, sulla base delle informazioni in suo possesso, verifica la corrispondenza dei dati di conferimento e allega i dati della raccolta alla propria dichiarazione come parte integrante.

La data di presentazione della dichiarazione dell'Organismo associativo fa fede come data di presentazione delle dichiarazioni dei soci in allegato.

Nei casi di discordanza dei quantitativi di uve tra la dichiarazione del socio e i documenti di carico l'Organismo associativo acquisisce una nuova dichiarazione da parte del socio.

La dichiarazione dell'Organismo associativo completa di allegati (ivi comprese tutte le dichiarazioni dei soci) deve essere trasmessa al Centro servizi (CAA) tenentario del proprio fascicolo aziendale.

## 9. CONTROLLO DELLE SUPERFICI DICHIARATE

[artt. 8 e 9 del Regolamento CE della Commissione n. 436/09]

La superficie dichiarata a raccolto e non raccolto è confrontata con quella risultante allo schedario viticolo registrato sul sistema informativo di cui alla L.R. 30 novembre 2012, n.68.

Ai sensi della L.R. 68/13, la superficie di riferimento per la rivendicazione delle produzioni dei vini a DOP e ad IGP è quella registrata nello Schedario viticolo grafico, campo "Area SIGC".

Per effetto della D.G.R. 338/17 - Allegato A, punto 3, l'azienda che ritiene di essere nella condizione di non avere effettuato o completato il passaggio alla grafica, può dichiarare la raccolta delle uve in base alle superfici presenti nel proprio Schedario alfanumerico al 31/12/2016.

Per dichiarare tale scelta, l'Azienda indica nel campo "Attualizza il potenziale per la presente dichiarazione al:" una data anteriore al 1 gennaio 2017, termine di validità dello Schedario alfanumerico.

Analogamente a quanto previsto per la campagna viticola 2016/17, le superfici classificate come "anomale" nello schedario alfanumerico (ovvero le superfici vitate per le quali il dato di superficie dichiarato nello schedario alfanumerico risulta oltre la tolleranza prevista dalle norme comunitarie, rispetto al dato di superficie riscontrato nel SIGC) non possono essere oggetto di produzione di uva da vino.

## 10. MODALITA' DI COMPILAZIONE

La compilazione della Dichiarazione di vendemmia e/o di produzione deve essere effettuata in modalità esclusivamente telematica utilizzando il modello predisposto da ARTEA identificato nel sistema gestionale dell'ARTEA **dall'ID 9054**. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale dell'ARTEA dall'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

Al fine di facilitare anche coloro che accedono per la prima volta al sistema ARTEA, nel sito dell'agenzia sono disponibili le istruzioni da seguire per l'accesso al sistema (link "Help On Line").

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia (quadro C) devono compilare la medesima con riferimento alla UTE a cui sono attribuiti i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G) devono compilare la medesima con riferimento alla UPT in cui è ubicato l'impianto di vinificazione.

I soggetti obbligati alla compilazione sia della dichiarazione di vendemmia sia della produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla UTE a cui sono attribuiti i vigneti indicando l'esatta localizzazione degli impianti di vinificazione se ubicati in unità produttiva diversa da quella di raccolta delle uve.

Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla UTE o UPT nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Le dichiarazioni presentate su modulistica o con modalità diverse da quelle previste da ARTEA sono irricevibili.

Sono autorizzati alla compilazione nel Sistema Informativo di ARTEA e su delega espressa nel modello dichiarativo tutti i soggetti autorizzati ad operare nel sistema informativo di ARTEA ai sensi del Decreto del Direttore n. 197 del 21 novembre 2002.

## **11. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE**

La dichiarazione di produzione e/o di vendemmia devono essere sottoscritte, secondo quanto disposto dal decreto del Direttore di Artea n. 32/2016, esclusivamente con firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7/03/05, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

La Dichiarazione trattata nei sistemi gestionali on-line di ARTEA secondo le modalità telematiche di cui al paragrafo precedente è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

Nel caso di Dichiarazione firmata in modalità autografa, per le aziende non digitali, la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo successivamente alla chiusura della dichiarazione sul Sistema Informativo di Artea e solo questo verrà presentato al CAA convenzionato, di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale.

Alla dichiarazione a firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la dichiarazione venga sottoscritta mediante apposizione di **firma autografa ai fini della ricevibilità fa fede la data di ricezione.**

Sulla dichiarazione sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informativo, condizione necessaria per la conseguente protocollazione telematica.

La data di ricezione registrata costituisce riferimento unico per il controllo del rispetto del termine di presentazione.

**Nel caso in cui la dichiarazione, firmata in modalità autografa, pervenga ad un CAA diverso da quello delegato dall'azienda alla tenuta del fascicolo aziendale,** questo è tenuto a riceverla, apponendo il timbro con la data di ricezione, registrare la stessa nel sistema gestionale on-line di ARTEA ed a trasferire gli originali ad ARTEA insieme alle altre domande a ricevuto con sottoscrizione autografa.

La consegna di domande ad Artea a firma autografa direttamente ad ARTEA non è prevista, mentre è prevista la presentazione in modalità digitale secondo le modalità telematiche espresse al punto 11. "Modalità di sottoscrizione".

### 13. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Nello schema che segue sono indicate le scadenze previste distinte per ciascuna tipologia e secondo la modalità di compilazione telematica o manuale:

| <b>TIPO dichiarazione</b>        | <b>Identificativo SI ARTEA</b> | <b>Scadenza</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Raccolta uve</b>              | 9054                           | 15/11/2017      |
| <b>Produzione vino e/o mosto</b> | 9054                           | 15/12/2017      |

Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione sostitutiva entro le scadenze indicate nello schema sovrastante.

Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente alla scadenza ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del D.L. n. 260 del 10 agosto 2000.

### 14. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

L'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina l'attività dell'Agenzia, nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali, regionali, di ARTEA medesima o degli organismi con essa convenzionati. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del dichiarante autorizza al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza vigente.